



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12245 del 2019, proposto da Ambra Folco, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Robinie, 84;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Olimpia Martone, Ciro Giovane e Stefano Renna non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

-del giudizio di non idoneità agli accertamenti dell'efficienza fisica del 06.08.2019 notificato in pari data, mediante il quale la Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, ha escluso l'odierna ricorrente con la seguente motivazione:

"salto in alto (donne mt. 1, uomini mt. 1,20) non superato" dalla procedura di assunzione di nr. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, avviato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della P.S. – del 13.03.2019, pubblicato nella G.U. – 4^a Serie speciale “Concorsi ed Esami” – del 15.03.2019, unitamente a ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

-del Decreto del Capo della Polizia datato 12 agosto protocollo 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato il giorno 13 agosto 2019 sul sito web istituzionale <http://www.poliziadistato.it>, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed Esami" numero 64 del 13 agosto 2019, decreto relativo alla graduatoria per l'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-BIS, Decreto legge n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 Elenco Aspiranti da avviare al corso di formazione presso le Scuole della Polizia di Stato;

-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche istruttorio, ancorché non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che la ricorrente lamenta l'illegittimità del giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica pronunciato dalla Commissione per

l'accertamento dell'efficienza fisica in data 6 agosto 2019, con la seguente motivazione: "salto in alto (donne mt. 1, uomini mt. 1,20) non superato";

RILEVATO che la ricorrente, infortunatasi il 27 luglio 2019, giusta certificato del pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona dove veniva riscontrata affetta da "verosimile stiramento muscolare della parete dei mm retti dell'addome in seguito a sforzo fisico" aveva ottenuto il differimento della prova di efficienza fisica con convocazione per il giorno 6 agosto 2019, ricadente, però, nella prognosi medica di 10 giorni, s.c.;

RILEVATO che la ricorrente ha sostenuto la prova di cui si tratta nonostante ancora non guarita dall'affezione contratta, giusta anche i successivi certificati medici prodotti in atti;

RILEVATO che le regole concorsuali prevedono il differimento delle prove ove il candidato lamenti una condizione fisica non idonea all'effettuazione delle prove di efficienza fisica, previa esibizione di idonea certificazione medica;

RITENUTO che non può essere accolta la tesi dell'Amministrazione che, nonostante l'evidente stato di salute della ricorrente, non ha consentito alla medesima un ulteriore differimento per l'espletamento della prova sulla base della considerazione che il 6 agosto 2019 era l'ultimo giorno di convocazione ai suddetti accertamenti dei soggetti interessati alla procedura assunzionale, cui la ricorrente ha interesse a partecipare, ben potendo essere effettuate sessioni straordinarie per i soggetti da ammettere con riserva;

RITENUTO, pertanto, che la richiesta cautelare può essere accordata disponendo la ripetizione delle prove di efficienza fisica e, in caso di superamento delle stesse, anche l'ammissione con riserva alle altre prove di accertamento dei requisiti psico fisici ed attitudinali, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, da effettuarsi, tenuto conto che la procedura in impugnativa si è ormai conclusa, mediante espletamento di una sessione integrativa;

RILEVATO, altresì, che il ricorso, con cui è impugnata anche la graduatoria definitiva dei soggetti avviati al corso di formazione, è stato notificato solo ad

alcuni dei controinteressati inseriti nel relativo elenco e che, pertanto, nelle more del disposto incombente, è opportuno disporre anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese, anche della verifica, alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater,

-ACCOGLIE l'istanza citata in premessa e, per l'effetto, ammette con riserva la parte ricorrente al prosieguo della procedura nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

-ONERA la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica competente a provvedere al fine dell'espletamento dei disposti accertamenti, come individuati in motivazione;

-ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

FISSA per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 15 dicembre 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE

Donatella Scala

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.